

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO TITOLARI DI INSEGNAMENTI UFFICIALI.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l' I.U.N. può, nei limiti dei relativi stanziamenti in bilancio, stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, purché non dipendenti da università italiane, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

Art. 2 (Requisiti oggettivi)

E' condizione necessaria ai fini dell'attivazione per contratto di insegnamenti ufficiali, di moduli didattici e di attività didattiche integrative, la deliberazione del Consiglio di Facoltà interessato, la quale dovrà indicare puntualmente il reale contenuto delle motivate esigenze o delle specifiche competenze richieste al docente.

Art. 3 (Requisiti soggettivi)

Gli incarichi possono essere affidati a studiosi, che siano dipendenti di Amministrazioni Pubbliche (esclusi i docenti e non docenti universitari) o private, oppure liberi professionisti, in possesso di un' alta qualificazione scientifica o professionale.

L'alta qualificazione scientifica dovrà essere comprovata da pubblicazioni scientifiche attinenti la disciplina oggetto del concorso presso l' Istituto Universitario Navale, da parte di studiosi che siano in possesso di alcuni dei seguenti requisiti, che verranno valutati nella fase di selezione e comparazione tra gli aspiranti:

- svolgimento attività di ricerca in Italia o all' estero;
- eventuale conseguimento di borse di studio e/o dottorati di ricerca;
- pregressa attività di docenza a contratto presso l' Istituto Universitario Navale ed altri Atenei.

L'alta qualificazione professionale dovrà essere comprovata dalla posizione ricoperta nella vita professionale, economica ed amministrativa in Italia ed all'estero.

Art. 4
(Procedura di selezione)

Le Facoltà adottano, entro il 15 giugno di ciascun anno accademico, apposita delibera valevole per l'anno accademico successivo recante:

- (a) le particolari e motivate esigenze didattiche che giustificano il ricorso allo strumento contrattuale di cui all'art. 1;
- (b) il settore s.d. di appartenenza, la denominazione, il numero di ore di attività didattica complessiva, l'indicazione della durata annuale o semestrale dell'insegnamento o del modulo didattico che si intende affidare per contratto;
- (c) l'importo da attribuire all'esperto;
- (d) il bando di selezione;
- (e) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- (f) le modalità di selezione recanti la specifica indicazione dei titoli valutabili di cui all'art. 3;
- (g) l'indicazione espressa circa l'onere a carico del candidato, risultato idoneo che sia pubblico dipendente o privato, di produrre il nulla-osta dell'ente di appartenenza, prima dell'inizio dell'attività didattica relativa
- (h) Il bando della Facoltà dovrà contenere, oltre agli obblighi del docente, una scheda che l'eventuale Ente di appartenenza del candidato dovrà compilare per documentare il nulla-osta richiesto.
- (i) Tale scheda dovrà esplicitamente contenere gli obblighi del docente, ai sensi del contratto, nonché la dichiarazione esplicita dell'Ente di esserne a conoscenza.

Art. 5
(Attività del C. di F.)

Il C. di F. può, ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, nominare una commissione giudicatrice, composta da tre docenti dell'area disciplinare cui afferisce la materia oggetto dell'incarico di insegnamento.

Art. 6
(Approvazione delle graduatorie)

Le graduatorie, predisposte dal C. di F., od eventualmente dalle commissioni giudicatrice, una per ciascun area di appartenenza degli insegnamenti da attivare per contratto, con la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, saranno pubblicate a cura delle Facoltà nei rispettivi albi.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato il C. di F. o la commissione dovranno comunque valutarne l'idoneità.

In assenza di candidati idonei, ove non si intenda far tacere l'insegnamento, si darà nuovamente corso alla procedura selettiva.

Art. 7
(Stipula del contratto)

Successivamente alla approvazione delle proposte di contratto da parte degli Organi accademici competenti, il Rettore stipula il contratto con il candidato risultato idoneo.

Il contratto riporta esplicitamente gli obblighi del docente.

Art. 8
(Durata dell'incarico)

I contratti hanno durata annuale. Lo stesso docente non può essere titolare del contratto per più di tre anni consecutivi nell'Ateneo, e comunque ogni anno la procedura di selezione per l'attribuzione dello stesso deve essere ripetuta ex novo. Non sono ammesse deroghe.

I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 9
(Competenze del docente)

I professori a contratto, svolgono tutte le attività previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto.

I docenti a contratto possono essere relatori di tesi di laurea.

All'atto della stipula del contratto, sarà consegnato ai docenti, apposito registro nel quale gli stessi anoteranno le attività didattiche svolte, da restituire, tramite l' Ufficio di Presidenza, all' Ufficio di competenza, debitamente controfirmato dal direttore dell' Istituto/Dipartimento di afferenza della disciplina, nonché dal Preside della Facoltà.

Art. 10
(Inadempimento)

In caso di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali, l' Amministrazione ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, o alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.

Art. 11
(Incompatibilità e cumulo di incarichi)

Il docente a contratto non può essere titolare di contratti o assegni di ricerca di cui all'art. 51 comma 6 della legge n. 449/97, né può essere titolare di altro contratto stipulato con altri Atenei avente il medesimo oggetto, per lo stesso anno accademico.

In tale ultima ipotesi, si procederà alla risoluzione di diritto del rapporto.

Art. 12
(Partecipazione agli organi accademici)

I docenti a contratto sono tenuti a partecipare ai Consigli di corso di laurea cui la disciplina afferisce.

Art. 13
(Trattamento previdenziale ed assicurativo)

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano l'art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335/95 in materia previdenziale.

L' Istituto Universitario Navale provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell' attività didattica e delle attività collegate, alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Art. 14
(Disposizioni integrative)

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le norme che disciplinano le prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e seguenti del c.c.